

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

RISARCIMENTO DEL DANNO

R.G.N. 731/2024

Cron.

Rep.

Ud. 19/02/2026

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente - CC

Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 731-2024 proposto da:

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████

- ricorrente -

2026

contro

863

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato _____

- controrricorrente -

avverso la sentenza n. 541/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/10/2023 R.G.N. 102/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.



FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a. ed ha condannato la società al pagamento di euro 50.000,00 per risarcimento del danno non patrimoniale derivante da licenziamento ingiurioso.
2. La Corte territoriale – rammentato che il lavoratore era stato licenziato per tre volte in pochi mesi (due volte per licenziamento disciplinare, la terza per giustificato motivo oggettivo), licenziamenti tutti dichiarati illegittimi in sede giudiziaria - ha sottolineato che il profilo ingiurioso dei licenziamenti derivava: dalla reiterazione dei provvedimenti di recesso per asserite ragioni disciplinari, dalla manifesta infondatezza delle ragioni (nota alla datrice di lavoro sin dal principio), dalla prevedibile notorietà che il recesso avrebbe avuto nell'ambiente, sia perché circoscritto sia per le modalità (invero necessitate) con cui erano stati esercitati ossia mediante revoca del permesso di accesso all'area dello stabilimento petrolchimico). La Corte territoriale ha, anche, aggiunto che la determinazione del danno si allineava alle tabelle del Tribunale di Milano.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con due motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso.
4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 1229, 1453, 2043 e 2697



c.c., per avere la sentenza impugnata attribuita natura ingiuriosa al licenziamento sulla base della sua illegittimità: i giudici di appello hanno infatti ritenuto il licenziamento intimato al sig. [REDACTED] ingiurioso sull'assunto che lo stesso era stato attinto dopo una lunga carriera da un provvedimento espulsivo intimato in modo ripetuto e sulla base di addebiti gravi, ma rilevatesi poi infondati e con presumibile impatto sulla sua reputazione professionale, mentre nulla è stato provato con riguardo al profilo attinente alla forma o pubblicità di carattere offensivo data dal datore di lavoro al provvedimento espulsivo, profili costitutivi del diritto ad un ulteriore risarcimento del danno rispetto a quello previsto (e già riconosciuto al lavoratore) dalle norme di tutela avverso i licenziamenti illegittimi.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. In linea generale, questa Corte ha affermato che l'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa: sicché la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione (Cass. n. 29335/2023).

1.3. Questa Corte ha, peraltro, precisato che l'ulteriore risarcimento eventualmente spettante al lavoratore spetta in caso di licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento di



recesso, le quali vanno provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio (Cass. n. 12204/2016, Cass. n. 23686/2015, Cass. n. 5885/2014, Cass. n. 17329/2012, Cass. n. 21279/2010, Cass. n. 6845/2010, Cass. n. 15469/2008).

1.4. E', dunque, consolidato il principio secondo cui il carattere ingiurioso del licenziamento - che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno - non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso (da ultimo, Cass. n. 22391/2023)

1.5. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi: ha, infatti, ritenuto che l'ingiuriosità del licenziamento fosse da ravvisarsi nella gravità dei fatti addebitati, rivelatisi poi infondati, tali, ad avviso dei giudici di merito, da determinare una significativa lesione dell'onore e della reputazione dell'immagine professionale del lavoratore. La motivazione della Corte territoriale si incentra così sostanzialmente sulla gravità dell'addebito, profilo che tuttavia ridonda nell'infondatezza dello stesso, non su elementi ulteriori e correlati alle modalità con le quali lo stesso è stato contestato od a diverse concorrenti circostanze. Inoltre, la diffusione della notizia dell'ambiente di lavoro è stata determinata, come sottolineato dalla stessa Corte territoriale, non da un comportamento illegittimo datoriale bensì da un dato oggettivo ossia dalla "necessità" (automaticamente determinata dal recesso dal rapporto di lavoro) di ritirare il *badge* per l'entrata nello stabilimento.

1.6. Deve, pertanto, escludersi, nei comportamenti e fatti in rilievo e in assenza di altre diverse allegazioni introdotte nel processo, la configurabilità di danni ulteriori rispetto a quelli inevitabilmente connessi alla mancata prestazione lavorativa .



2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in assenza di qualsiasi prova circa l'esistenza nell'*an debeat* di un danno risarcibile; i giudici del merito hanno soprasseduto su uno degli elementi necessari della fattispecie costitutiva dell'illecito ossia la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal sig. [REDACTED]

2.1. Il motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo motivo, non spettando, al lavoratore, alcun ulteriore risarcimento.

3. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la Corte, decidendo nel merito ex art. 382, comma 2, c.p.c., rigetta la domanda di risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso proposta con il ricorso introduttivo del giudizio; le spese di lite di tutti i gradi di merito e del presente giudizio di legittimità sono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 382, comma 2, c.p.c., rigetta la domanda di risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso proposta con il ricorso introduttivo del giudizio; condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge nonché alle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura



del 15% ed accessori di legge; condanna, inoltre, [REDACTED] al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.

La Presidente
dott.ssa Margherita Maria Leone

